



**DETERMINAZIONE N. 189/2017**

**Oggetto**

**Modifiche alla Deliberazione n. 45 del 21 maggio 2009**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTI** gli articoli 19 (Istituzione dell'AgID), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'AgID per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (AgID) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'AgID;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'AgID con decorrenza dalla data del predetto decreto;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (eIDAS);

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., che assegna all'AgID la gestione dei prestatori di servizi fiduciari qualificati;

**VISTO** il DPCM 22 febbraio 2013 recante "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71." pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 117 del 21 maggio 2013;

**VISTO** l'appunto del 12 giugno 2017 del Responsabile dell'Area dott. Francesco Tortorelli nel quale si evidenziano le motivazioni per le quali risulta urgente apportare modifiche alle regole per il riconoscimento e la verifica del



documento informatico approvate con deliberazione n.45/2009 del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);

**VISTA** la proposta del Servizio accreditamento;

**RITENUTO** di poter accogliere la citata proposta;

**DETERMINA**

di apportare alle "Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico", approvate con deliberazione n.45/2009, le seguenti modifiche:

- il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
  1. Nell'ambito dei servizi fiduciari qualificati volti all'emissione di certificati qualificati e ai sistemi di validazione temporale elettronica qualificata i prestatori di servizi qualificati utilizzano l'algoritmo RSA (Rivest-Shamir-Adleman) con lunghezza delle chiavi non inferiore a 2048 bit;
- l'articolo 12 (Profilo dei certificati qualificati) è sostituito dal seguente:
  1. Salvo quanto diversamente disposto nella presente deliberazione, ai certificati qualificati si applica quanto stabilito nella specifica RFC 5280 e nelle norme ETSI EN 319412-1 v1.1.1, EN 319412-2 v2.1.1, EN 319412-3 v1.1.1, EN 319412-4 v1.1.1 e EN 319412-5 v2.1.1.
  2. L'estensione *KeyUsage* è presente e marcata critica. Il solo *key usage* ammesso è il *Type A*, come descritto nella citata norma ETSI EN 319412-2.
  3. Al fine di ottemperare a quanto prescritto negli allegati I (lettera h), III (lettera h) e IV (lettera i) del Regolamento eIDAS, è utilizzato l'*accessMethod id-ad-caIssuers*, con *accessLocation uniformResourceIdentifier* via HTTP o FTP.
  4. L'estensione *authorityKeyIdentifier* (OID:2.5.29.35) contiene almeno il campo *keyIdentifier*, non marcata critica.
  5. Nel campo *SubjectDN* (Dati identificativi del titolare):
    - a) il *serialNumber* (OID: 2.5.4.5) è sempre presente e contiene il codice fiscale del titolare indicato con il prefisso TIN, come prescritto dalla norma EN 319412-1 (es. TINIT-CCCN64T30H501H). Esclusivamente nel caso in cui al titolare non sia stato assegnato un codice fiscale dall'autorità italiana è possibile indicare analogo numero di identificazione fiscale rilasciato da altra autorità dell'Unione utilizzando il prefisso "TIN" ovvero gli estremi di un documento di



riconoscimento utilizzando i prefissi “IDC” o “PAS” ovvero un numero di registrazione nazionale utilizzando il prefisso “PNO”, come prescritto dalla norma EN 319412-1. Nel caso in cui il titolare sia una persona fisica non dotata di codice fiscale o carta di identità italiana, ma dotata di permesso di soggiorno, si applica quanto previsto dal punto 6) del paragrafo 5.1.3 della norma EN 319412-1 utilizzando il prefisso “RP”. Nei casi in cui la legge dello Stato di residenza della persona fisica non consenta l'utilizzo di nessuno dei precedenti codici, si applica quanto previsto dal punto 6) del paragrafo 5.1.3 della norma EN 319412-1 utilizzando il prefisso “NS” per identificare lo schema nazionale. In tale evenienza, il prestatore di servizi fiduciari deve inserire un codice univoco, eventualmente derivato da uno dei predetti;

- b) l'*organizationName* può essere utilizzato per indicare l'appartenenza o l'affiliazione del titolare all'organizzazione e esclusivamente nel caso in cui il prestatore di servizi fiduciari abbia avuto e conservi prova della volontà dell'organizzazione medesima a tale uso e che la stessa si assuma l'obbligo di richiedere la revoca del certificato nel caso in cui il titolare del certificato lasci l'organizzazione. Nel caso in cui l'*organizationName* sia presente, i medesimi vincoli si applicano anche all'eventuale codifica dell'attributo *title*. L'*organizationName* non può essere utilizzato nel caso in cui il titolare sia un semplice cliente dell'organizzazione;
  - c) è presente il *dnQualifier* (OID: 2.5.4.46) che contiene il codice identificativo del titolare presso il prestatore del servizio. Tale codice è univoco nell'ambito del prestatore del servizio;
  - d) l'attributo *description* (OID: 2.5.4.13) può contenere anche il codice E.O.R.I. (Economic Operator Registration and Identification) di cui al Regolamento (CE) N. 312/2009 del 16 aprile 2009. Il codice stesso è preceduto dal testo “EORI” e dal carattere “:” (in notazione esadecimale “0x3A”).
6. Salvo quanto disposto nelle citate norme ETSI EN, eventuali ulteriori limiti d'uso sono inseriti nell'attributo *explicitText* del campo *userNotice* dell'estensione *certificatePolicies*. Sul sito istituzionale dell'Agenzia sono pubblicati i testi e le codifiche delle limitazioni d'uso che i certificatori devono garantire agli utenti.
- di abrogare la lettera d), comma 1 dell'articolo 14;
  - di stabilire che i prestatori di servizi fiduciari qualificati devono attenersi alle disposizioni della presente determinazione entro sei mesi dalla sua emanazione;



- di incaricare il “Servizio Accreditamento” di provvedere agli adempimenti conseguenti.

Roma, 23 giugno 2017

**Antonio Samaritani**